

Prot.: 41596

Torino, 09/09/2022

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO PER L'APPALTO DELLA RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO DA ISTITUIRSI NEL COMUNE DI TORINO (TO).

Il giorno 25/10/2022 alle ore 10,00 presso questo Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta sito in Corso Sebastopoli n. 3 - Torino avanti al Direttore o a chi per esso, si terrà la pubblica gara ai sensi 21 della Legge 22/12/1957, n. 1293, 51 del Regolamento approvato con D.P.R. 14/10/1958, n. 1074 ed art. 1 lettera a) della Legge 23/07/1980, n. 384, per l'appalto della rivendita da istituirsi nel Comune di TORINO (TO) e precisamente:

“TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI UBICATI IN VIA CARRERA AI NUMERI CIVICI 149/A, 149/B E 143/C.

L'asta avrà luogo ad unico esperimento, ad offerta segreta, con la forma di cui agli artt. 73 (lett. b) e 75 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni.

I - Oggetto, durata e condizioni dell'appalto

L'aggiudicatario è autorizzato alla vendita al pubblico dei generi di monopolio nel locale stabilito quale sede della rivendita suindicata.

L'appalto avrà la durata di anni tre.

Gli obblighi ed i diritti dell'appaltatore sono contenuti nel Capitolato d'Oneri depositato, per cognizione degli interessati, presso l'Ufficio dei Monopoli appaltante.

Il reddito annuo a tabacchi previsto per l'esercizio in appalto è di € 44.266,78 (Euro Quarantaquattromiladuecentosessantasei/78) corrispondente alla quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine.

II - Aggiudicazione

L'appalto della rivendita sarà aggiudicato a chi avrà offerto la somma di denaro più elevata, da corrispondersi in unica soluzione all'atto del conferimento, contenuta entro i limiti (minimo e massimo) fissati dall'Amministrazione mediante scheda segreta sigillata, da aprirsi al momento della gara, ai sensi dell'art. 75 del citato Regolamento n. 827/1924.

Le offerte superiori al massimo o inferiori al minimo contenuti nella scheda segreta non sono valide.

Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.

Ove la migliore offerta risulti presentata da due o più concorrenti, la scelta dell'aggiudicatario avrà luogo a termini dell'art. 77 del citato Regolamento di Contabilità Generale dello Stato n. 827/1924.

L'aggiudicazione dell'appalto ha luogo ad unico incanto anche quando vi sia una sola offerta.

III - Norme per partecipare alla gara

Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve, nel giorno e nell'ora suindicati, presentare in piego chiuso **l'offerta redatta su carta da bollo da € 16,00** conformemente al modello allegato al presente avviso, debitamente da lui sottoscritta, ed in piego separato la ricevuta del **deposito provvisorio di € 2.213,33** da eseguirsi mediante quietanza rilasciata dalla Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato con la seguente causale: costituzione deposito provvisorio a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta a garanzia della partecipazione alla gara d'appalto per la rivendita di generi di monopolio da istituirsi nel Comune di Torino (TO) Via Carrera.

Il versamento per costituire il deposito provvisorio si può eseguire con le seguenti modalità:

I. in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia di Torino in via dell'Arsenale n. 8, utilizzando la distinta di versamento mod. 125 T;

II. mediante bonifico, indicando il seguente **IBAN IT62U0100003245114400000001** e riportando nella causale quattro gruppi di informazioni, separati tra di loro da uno spazio con l'ordine di seguito indicato:

1. cognome e nome su un numero massimo di 26 caratteri;
2. codice identificativo dell'amministrazione cauzionata: **CBOAH9**;
3. codice identificativo del versamento: **2021TO0003** ;
4. codice fiscale del depositante (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in unica soluzione all'atto del conferimento. Tale somma dev'essere espressa in Euro interi, con avvertenza che non si terrà conto dei centesimi.

L'offerta deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione del concorrente che, ove risulti aggiudicatario, egli potrà disporre del locale in cui intende far funzionare l'esercizio, precisandone l'ubicazione con la via ed il numero civico o, in mancanza di quest'ultimo, con altre indicazioni atte ad individuarlo esattamente senza possibilità di equivoci. Si avverte a questo proposito che il locale deve trovarsi nella zona indicata nel presente avviso, a distanza non inferiore a mt. 200 dalle altre rivendite esistenti nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita. Inoltre l'offerta deve contenere la dichiarazione che l'offerente non si

trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293, o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge 23/7/1980, n. 384, e che rimuoverà, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata Legge n. 1293/1957.

Nella medesima offerta dovrà dichiarare di essere a conoscenza che a seguito dell'aggiudicazione della concessione, dovrà conseguire, entro i 6 mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010 n. 122, a pena di decadenza dell'assegnazione, e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica, e che sarà dichiarato decaduto qualora sussistano violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'Agenzia della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili, salvo che siano stati già estinti o concordati con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dei piani di rientro.

Non è valida l'offerta condizionata, nè quella riferentesi ad offerta di altri concorrenti.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopoli possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

L'offerta dev'essere presentata all'atto della gara personalmente dall'offerente o da persona munita di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante. Non è ammessa la presentazione dell'offerta all'atto della gara fatta da qualsiasi altra persona comunque incaricata dall'offerente. Ciascun procuratore può rappresentare solo un concorrente. Il procuratore di un concorrente non può intervenire alla gara anche come partecipante in nome proprio e viceversa. I concorrenti ed i procuratori devono presentarsi alla gara muniti di valido documento di riconoscimento.

L'offerta può anche essere inviata a questo Ufficio dei Monopoli, a rischio del concorrente, per mezzo della posta o di terze persone, ma per essere valida deve pervenire non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta. Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

La busta contenente l'offerta, in tal caso, dev'essere sigillata e deve portare all'esterno in modo chiaro l'indicazione "Offerta per l'appalto della rivendita ordinaria da istituirsi nel Comune di Torino Via Carrera". Detta busta dev'essere racchiusa, assieme alla ricevuta di deposito, in altra busta, da inoltrare al seguente indirizzo: "[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta Corso Sebastopoli n. 3 – 10134 Torino](#)".

Non sono ammesse offerte per persone da nominare.

Ai partecipanti alla gara che non risultino aggiudicatari sarà svincolato il deposito provvisorio eseguito.

Il deposito provvisorio costituito dall'aggiudicatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti di cui al paragrafo V del presente avviso.

IV - Esclusione dalla gara

Non può partecipare alla gara chi si trovi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293, nella situazione contemplata dall'art. 5 della Legge 23/7/1980, n. 384.

V - Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'aggiudicatario entro il termine perentorio di 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire:

- a) l'atto comprovante la piena disponibilità del locale offerto con idonea documentazione che attesti la regolarità urbanistica-edilizia del locale proposto, nonché la relativa destinazione d'uso commerciale;
- b) il documento comprovante l'effettuato deposito cauzionale pari ad € 51,65 a garanzia del contratto d'appalto della rivendita;
- c) la ricevuta comprovante il versamento della somma offerta. Tale versamento dovrà essere effettuato utilizzando il mod. F24 Accise/Monopoli;
- d) entro 6 mesi successivi all'aggiudicazione dovrà conseguire il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010 n. 122 e impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all' Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

All'atto dell'aggiudicazione o entro il termine assegnatogli da questo Ufficio dei Monopoli l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita, obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute nella Legge 22/12/1957, n. 1293, nel Regolamento approvato con D.P.R. 14/10/1958, n. 1074, nella Legge 23/7/1980, n. 384, nonché nel Capitolato d'oneri per l'appalto delle rivendite e tutte le altre disposizioni emanate per la gestione della rivendita.

VI - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese occorse per gli incanti e la definitiva aggiudicazione, nonché quelle inerenti al contratto, compresa l'imposta di registro. Gli importi di tali spese debbono essere versati dall'appaltatore, entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la gara, utilizzando il mod. F24 Accise/Monopoli.

L'attestazione del versamento deve essere consegnato all'Ufficio dei Monopoli per venire allegato al contratto.

VII – Decadenza

L'aggiudicatario decadrà dall'assegnazione della rivendita qualora:

- a) le dichiarazioni fatte nell'offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure egli non provveda agli adempimenti di cui al paragrafo V nel termine stabilito o rinunci all'aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall'Amministrazione ovvero, anche prima dell'approvazione del contratto o dell'immissione in

servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293.

Nelle ipotesi sopra contemplate l'Amministrazione provvederà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell'appalto;

b) il locale indicato nell'offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio dei Monopoli, idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a distanza inferiore a quella stabilita al paragrafo III dalla più vicina rivendita;

c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293, egli non provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio dei Monopoli;

d) nei 6 mesi successivi all'aggiudicazione non abbia conseguito il certificato di idoneità professionale ai sensi dell'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010 n. 122.

e) venga accertata la sussistenza di violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'Agenzia della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili, salvo che abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, comprese eventuali interessi e multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'istanza.

In tutti questi casi l'Amministrazione ha sempre il diritto di rivalersi delle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro, l'inadempiente, di quelle azioni che competano per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott. Fabio PACELLA

f.to PACELLA Fabio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

ALLEGATO 1

MODELLO DELL' OFFERTA
(da riprodurre su carta da bollo di € 16,00)

Io sottoscritto (nome).....(cognome).....
nato a.....il.....(C.F.....)
residente nel Comune di.....in via.....
.....n°.....Tel.....

PEC.....mi impegno ad assumere in appalto, per **tre anni**,
l'esercizio della rivendita generi di monopolio da istituirsi Comune di TORINO (TO) sotto la
stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento, in unica soluzione,
all'atto del conferimento, della somma di
€.....(€.....).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del
locale sito in Via n..... del Comune di
.....dove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non
trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della legge 22.12.1957 n. 1293
o nella situazione di cui all'art. 5 della legge 23.7.1980 n. 384, obbligandomi a rimuovere, nel
termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli
artt. 7 e 18 della legge 22.12.57 n. 1293.

Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrò
conseguire, entro i 6 mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55,
comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1,
Legge 30 luglio 2010 n. 122, a pena di decadenza dell'assegnazione ed impegnarsi, altresì, a far
pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in
corso di trattazione la relativa pratica e che sarò dichiarato decaduto qualora sussistano
violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'Agenzia della riscossione di
importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili, salvo che siano
stati già estinti o concordati con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dei piani di rientro.

Data

Firma

(l'indicazione del locale deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza
possibilità di equivoci, pena la nullità della domanda stessa).

ALLEGATO 2

(cause di esclusione e incompatibilità)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957 n. 1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza dell'unione europea;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione del registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice Penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
- 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico: E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- 9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

- Ai sensi dell'art.5 della legge 23 luglio 1980 n. 384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957 n.1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2) eserciti a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza;

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.